

UNIVERSITA' DI GENOVA

Regolamento didattico di Ateneo

Emanato con D.R. n. 581 del 29.07.2013

PARTE GENERALE

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende:

- a) per Regolamento generale sull'autonomia: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04, nonché i corsi di dottorato di ricerca e di master universitari di primo e di secondo livello;
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i diplomi di master universitari di primo e di secondo livello;
- d) per Decreti Ministeriali: i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
- f) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- g) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- h) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo, come specificato nel successivo art. 14;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università, anche eventualmente in forma telematica, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche, sperimentali e di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per regolamenti didattici dei corsi di studio: i regolamenti di cui al successivo art. 18;
- o) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, ai sensi dell'art. 52, comma 4, dello Statuto;
- q) per albo informatico: l'apposita sezione nel sito web dell'Università degli Studi di Genova;
- r) per docenti: i docenti, come definiti dall'art. 4 dello Statuto;
- s) per Università: l'Università degli Studi di Genova.

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 2 – Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- laurea (L);
- laurea magistrale (LM);
- diploma di specializzazione (DS);
- dottorato di ricerca (DR);
- master universitari di primo e di secondo livello.

2. Il conferimento di titoli congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli Atenei stessi.

3. L'Università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni riguardanti il *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Articolo 3 – Master universitari e altri percorsi formativi

1. L'Università, nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 10, istituisce master universitari di primo e di secondo livello e rilascia i relativi diplomi.

2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia altresì i diplomi dei master eventualmente istituiti d'intesa con altri Atenei italiani o stranieri.

3. L'Università prevede altre attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente. Tali attività possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei diversi settori professionali. Al termine di queste attività, le quali non possono assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati e certificazioni dell'apprendimento comunque acquisito.

Articolo 4 – Corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio costituiscono la parte speciale del presente regolamento.

2. I corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione istituiti presso l'Università, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli, la durata, l'indicazione della scuola, del dipartimento di riferimento ed eventuali dipartimenti associati sono riportati in apposito elenco nella parte speciale del presente regolamento.

3. L'istituzione di un nuovo corso di studio con il relativo ordinamento didattico è approvata, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario, dei criteri generali stabiliti nei decreti ministeriali nonché delle altre norme vigenti, dal senato accademico, su proposta di una scuola, a seguito delle delibere dei dipartimenti interessati, sentita la consulta di Ateneo ovvero le consulte di scuola, ove istituite. La proposta di istituzione è corredata dall'ordinamento didattico del corso, dall'indicazione della Scuola, del dipartimento di riferimento, nonché degli eventuali dipartimenti associati.

La modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio è deliberata dal senato accademico. La proposta di modifica è presentata dal dipartimento di riferimento a seguito di specifica delibera del consiglio di corso di studi, che l'approva, sentita la scuola e gli eventuali dipartimenti associati.

4. La soppressione di un corso di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta della scuola, sentiti i dipartimenti di riferimento ed eventuali dipartimenti associati, previo parere favorevole del senato accademico e del nucleo di valutazione, sentita la commissione paritetica di Ateneo.

Articolo 5 – Classi di corsi di studio

1. L'Università può prevedere l'istituzione di più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
2. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di studio soddisfi i requisiti di due classi differenti, esso può essere istituito come appartenente ad entrambe le classi. In tal caso lo studente ottiene il titolo in una sola classe.

Articolo 6 – Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha la finalità di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali ed europee.
3. I corsi di laurea afferenti alla medesima classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici o, in mancanza, dai corrispondenti regolamenti didattici di corso di studio sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito i 180 crediti previsti dall'ordinamento, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento a livelli ivi richiesti per ogni lingua. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti.

Articolo 7 – Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha la finalità di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni nazionali ed europee.
2. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dall'ordinamento. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto, ove previsto dalle norme vigenti. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Articolo 8 – Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha la finalità di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme nazionali o europee.
2. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve aver acquisito un numero di crediti pari a quello riportato nei Decreti ministeriali, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche norme nazionali o europee.

Articolo 9 – Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle relative norme legislative e regolamentari.
2. L'organizzazione di scuole che riuniscano i corsi di dottorato di ricerca e le attività formative in essi previste sono disciplinati in un apposito regolamento.

Articolo 10 – Master universitari

1. Per conseguire il diploma di master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei relativi corsi è, di norma, di un anno.
2. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea. Titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.
3. Le procedure di istituzione e attivazione dei master universitari e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono disciplinate da un apposito regolamento

Articolo 11 – Formazione finalizzata e permanente

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati e anche con modalità a distanza, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita attivando, in particolare:
 - a) corsi di perfezionamento, l'accesso ai quali è disciplinato dal regolamento di cui al successivo comma 2;
 - b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
 - c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
 - d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - e) corsi di formazione e di aggiornamento del proprio personale.
2. La realizzazione delle attività di cui al presente articolo è disciplinata da regolamento approvato dal senato accademico.

Articolo 12 – Svolgimento di attività formative in lingua straniera

1. Con delibera del competente consiglio del corso di studio, le attività formative di cui al presente titolo possono essere svolte in lingua inglese ovvero in altra lingua individuata dalla struttura stessa.

Articolo 13 – Forme di pubblicità

1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'offerta e l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi rende pubbliche le proposte dell'organismo stesso nelle forme opportune e comunque attraverso l'albo informatico dell'Università nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di tutela dei dati personali.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Università viene altresì resa nota, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 14 – Ordinamento didattico dei corsi di studio

1. L'ordinamento didattico di ogni corso di studio, riportato nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto nei decreti ministeriali, determina:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea; indicando gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT, la classe o le classi di appartenenza e l'eventuale gruppo di affinità in cui sia inserito secondo quanto indicato al precedente art. 6, comma 3; in mancanza, l'indicazione relativa al gruppo di affinità potrà essere riportata nel corrispondente regolamento didattico del corso di studio;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - c) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzanti ovvero affini e integrative, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con organizzazioni e rappresentanti delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
3. Eventuali *curricula* di ciascun corso di studi sono previsti e disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto delle norme in materia di denominazione dei corsi stessi.

Articolo 15 – Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - d) attività formative affini o integrative rispetto a quelle di base o caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative e regolamentari;
 - h) nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento, ulteriori attività formative relative a *stage* o tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma precedente, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni *curriculum* i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del *curriculum* stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti.

Articolo 16 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;

- b) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- c) attività formative affini o integrative rispetto a quelle caratterizzanti anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività relative alla preparazione della tesi per il conseguimento del titolo di studio;
- e) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, ove previste nei decreti relativi alle lauree magistrali a ciclo unico;
- f) attività formative, anche non convenzionali, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento previsti in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del comma precedente, qualora nella classe siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, sono individuati per ogni *curriculum* i settori scientifico disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti funzionali alla specificità del *curriculum* stesso, ai quali è riservato un numero adeguato di crediti.

Articolo 17 – Attività formative dei corsi di specializzazione

1. I *curricula* di ciascun corso di specializzazione sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ordinamento didattico e sono definiti nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale disciplinante il corso

Articolo 18 – Regolamenti didattici di corso di studio

1. Il regolamento didattico di corso di studio è deliberato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in conformità con l'ordinamento didattico e con le informazioni dichiarate nella fase di verifica dei requisiti necessari al fine dell'attivazione del corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti. Esso determina, in particolare:

- a) l'elenco di tutte le attività formative ivi compresi, in particolare, gli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli e quella dell'eventuale gruppo di affinità, ove non contenuta nel corrispondente ordinamento didattico;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi, la durata in ore e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
- c) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; tale frazione non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;
- d) i *curricula* offerti agli studenti, se previsti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- e) le modalità di svolgimento delle attività didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- f) gli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, degli studenti disabili e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.);
- g) le conoscenze per l'accesso e le relative modalità di verifica che tengano conto delle esigenze degli studenti disabili e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.);

h) l'eventuale previsione di corsi a numero programmato e le relative modalità di ammissione che tengano conto delle esigenze degli studenti disabili e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.);

i) eventuali forme di verifica periodica dei crediti acquisiti e, qualora ne siano riconosciuti obsoleti i contenuti culturali e professionali, le conseguenti prove integrative;

l) le forme di orientamento e di tutorato, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 24 del presente regolamento;

m) in caso di corsi a cui sono associate più scuole o dipartimenti o più Atenei, le necessarie norme di organizzazione e di funzionamento;

n) quanto inoltre stabilito agli articoli 6 comma 4; 20 comma 5; 23 comma 3; 28 comma 2; 29 commi 1, 4, 11 e 13; 30 comma 3; 31 comma 2.

2. Il regolamento didattico di corso di studi si compone di due parti: parte generale e parte speciale. Nella parte speciale sono contenute, per ogni anno accademico di attivazione del corso di studi, le informazioni relative alle attività formative di pertinenza di tutto il percorso formativo, in particolare quanto stabilito ai punti a), b) e c) del comma precedente. Le informazioni relative a tutte le attività formative sono suddivise per anno di corso e per curriculum, se presente.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal competente consiglio a maggioranza dei componenti e sottoposti all'approvazione del consiglio del dipartimento di riferimento e dei consigli degli eventuali dipartimenti associati, sentita la scuola. In caso di dissenso tra i dipartimenti, la questione è rimessa al senato accademico, che assume le relative deliberazioni.

4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate, con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole della commissione paritetica di scuola e di dipartimento, ove esistente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta e decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere.

Articolo 19 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studi

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta delle scuole, a seguito delle delibere dei dipartimenti interessati e acquisito il parere favorevole della relativa commissione paritetica, approva annualmente l'offerta formativa, nel rispetto dei termini ministeriali e della procedura di accreditamento di cui al D.M. 270/2004 e successive modificazioni, previo parere favorevole del senato accademico.

2. La disattivazione di un corso di studio è approvata su proposta della scuola, acquisito il parere favorevole della relativa commissione paritetica a seguito delle delibere dei dipartimenti interessati, dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico.

3. La disattivazione di un corso di studio può altresì essere deliberata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione, sentiti il nucleo di valutazione e il consiglio del corso di studio.

4. Nel caso di mancata conferma dell'accREDITAMENTO di uno o più corsi, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accREDITATI ed attivati.

5. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Articolo 20 – Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.

2. La quantità media di impegno complessivo annuo di uno studente iscritto a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata come disposto dall'art. 18, comma 1 lett. c) del presente regolamento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o mediante altra forma di verifica del profitto.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di crediti in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale negli studi universitari ovvero contestualmente impegnati in attività lavorative.

Articolo 21 – Riconoscimento dei crediti

1. Compete al consiglio del corso di studio che accoglie lo studente:
 - (a) il riconoscimento totale o parziale dei crediti dal medesimo acquisiti in altro corso di studio, eventualmente anche della stessa classe, dell'Università o di altro ateneo, anche estero;
 - (b) il riconoscimento quale credito formativo di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità, maturate attraverso attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
2. Per quanto riguarda le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di studi nel relativo ordinamento didattico in conformità alle norme vigenti. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
3. I crediti eventualmente acquisiti in eccedenza ai 180 prescritti per il corso di laurea possono essere riconosciuti nel corso di laurea magistrale.
4. Il consiglio del corso di studio pubblicizza i criteri con i quali intende procedere ai riconoscimenti dei crediti.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata di uno o più semestri rispetto a quella normale, ovvero a quella indicata per i corsi di specializzazione nel relativo ordinamento didattico.
6. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti. I crediti sono riconosciuti nel rispetto delle linee guida e degli standard fissati a livello europeo.
Al fine di favorire la trasparenza dei risultati ed il trasferimento dei crediti, l'Università di Genova adotta il sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (*European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS*).
7. In caso di trasferimento dello studente da Atenei non convenzionati, le strutture didattiche che accolgono lo studente possono disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere.
8. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative svolte in percorsi di livello universitario disciplinati da norme precedenti il D.M. 509/1999, anche non completati, ivi compresi quelli finalizzati al conseguimento di diplomi universitari o titoli equipollenti ovvero di diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso gli Atenei, qualunque ne sia la durata. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma.

9. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, ove previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono acquisiti dallo studente attraverso una idonea prova ovvero, in applicazione di apposite disposizioni stabilite dal senato accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue medesime. I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

Articolo 22 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal competente consiglio di corso di studi.

2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente deve assolvere nel primo anno di corso. L'assolvimento di tali obblighi è condizione per l'iscrizione al secondo anno di corso. I regolamenti didattici determinano le relative modalità di accertamento.

3. Le verifiche di cui al presente articolo relative a studenti disabili e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) si conformano a quanto stabilito per le prove di esame di cui al successivo art. 29, comma 4.

4. Gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2 sono assegnati anche a studenti dei corsi di studio ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

5. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni.

6. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal competente consiglio di corso di studi.

7. In deroga a quanto previsto al comma precedente, gli studenti non ancora laureati alla data di inizio delle lezioni sono ammessi alla frequenza dei corsi di laurea magistrale, con la possibilità di iscriversi successivamente, purché conseguano la laurea richiesta entro il termine stabilito dal consiglio di dipartimento e comunque non oltre il 31 marzo, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'accesso.

L'ammissione anticipata alla frequenza può essere altresì subordinata alla valutazione dei crediti già acquisiti dallo studente.

8. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalle norme vigenti in materia di accessi ai corsi universitari, l'ordinamento didattico del corso di studio o, in mancanza, il relativo regolamento didattico definisce specifici criteri di accesso che prevedano, comunque, il possesso di requisiti curriculari, anche espressi in crediti e riferiti a specifici settori scientifico disciplinari che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, nonché l'adeguatezza della personale preparazione dello studente medesimo.

9. L'adeguatezza della personale preparazione è verificata con procedure definite nel regolamento del corso di studio. Tali procedure potranno anche fare riferimento alla votazione conseguita con il diploma di laurea e non dovranno comunque pregiudicare l'accesso a chi provenga da altre sedi universitarie anche non italiane.

10. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, è consentita l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di studio regolati da norme europee che non richiedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, nonché per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

11. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché degli specifici requisiti di ammissione stabiliti dal decreto ministeriale istitutivo.

12. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al DM n. 509/99, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

13. Il riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, è deliberato dalle strutture didattiche competenti. La deliberazione delle strutture didattiche competenti non è necessaria qualora il riconoscimento derivi da esplicite previsioni contenute in accordi internazionali.

Articolo 23 – Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi è approvato, nel rispetto delle scadenze ministeriali previste per l'attivazione annuale dei corsi di studio, dal consiglio del dipartimento di riferimento e dai consigli degli eventuali dipartimenti associati, su proposta dei consigli di corso di studio, anche sulla base delle osservazioni formulate dalla scuola.

2. Il manifesto, finalizzato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, dà notizia delle disposizioni rilevanti in materia contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio e le integra, ove necessario, anche con particolare riferimento all'indicazione delle conoscenze di cui all'art. 22 comma 2.

3. In particolare, il manifesto, per ogni attività formativa, specifica, oltre all'indicazione dell'eventuale propedeuticità, la denominazione, la tipologia, i crediti formativi, il settore scientifico-disciplinare, il semestre di svolgimento, il docente o i docenti che svolgeranno l'attività didattica, nonché il programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente.

4. Il manifesto indica i periodi di svolgimento delle lezioni e delle altre attività formative e i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 28, comma 4 del presente regolamento. Il divieto di sovrapposizione non si applica con riferimento al periodo di effettuazione dei tirocini e delle attività di laboratorio.

5. Modifiche al manifesto nel corso dell'anno accademico possono essere deliberate soltanto per ragioni eccezionali, con le stesse procedure previste per la sua approvazione.

Articolo 24 – Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta degli studi universitari e in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro, è attivato un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento. Tali attività, comprese le attività da svolgersi in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo, possono altresì essere promosse dalle scuole, di concerto con i dipartimenti interessati.

2. Le scuole o i dipartimenti istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Specifiche forme di orientamento e tutorato sono predisposte per gli studenti disabili e per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Articolo 25 – Pubblicità delle attività didattiche

1. Gli orari e le sedi di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle altre attività didattiche nonché gli orari e le sedi di ricevimento dei docenti sono resi pubblici a cura del direttore di dipartimento, ove a ciò non provveda il preside della scuola, che ne dà comunicazione alla commissione paritetica di scuola o di dipartimento, ove esistente. La pubblicazione degli orari e delle sedi di svolgimento delle lezioni avviene con un anticipo di almeno sette giorni.
2. Il calendario degli esami di profitto dei singoli insegnamenti e degli esami finali per il conferimento di titoli accademici è reso pubblico, a cura del direttore del dipartimento, ove a ciò non provveda il preside della scuola, entro il termine previsto dalle disposizioni ministeriali per l'attivazione e l'accREDITAMENTO dei corsi di studio.
3. L'Università, a cura dei singoli dipartimenti, ove a ciò non provvedano le scuole, pubblica il manifesto degli studi di cui all'art. 23.
4. L'Università, a cura delle singole scuole, anche al fine di agevolare l'orientamento negli studi, pubblica altresì, per ogni corso di studio, una guida in cui siano sommariamente descritti almeno gli obiettivi formativi, i contenuti, i prerequisiti obbligatori o comunque opportuni per l'iscrizione, le attività previste e le modalità delle prove di valutazione qualora diverse dal colloquio ed i riferimenti bibliografici consigliati.
5. L'Università pubblica una guida dello studente con tutte le informazioni necessarie ai fini dell'iscrizione per l'anno accademico successivo, ivi compreso il relativo calendario.
6. Tutte le informazioni di cui ai commi precedenti, sono altresì rese pubbliche su web.

TITOLO III – STUDENTI

Articolo 26 – Studenti iscritti a tempo pieno o a tempo parziale e interruzione degli studi

1. L'iscrizione degli studenti a tempo pieno e a tempo parziale, quella a singole attività formative e, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, i trasferimenti e i passaggi di corso sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per gli studenti.

Articolo 27 – Piani di studio

1. Lo studente può presentare annualmente il proprio piano di studio, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del regolamento del corso di studio anche con riguardo alle propedeuticità, osservando le modalità previste nel manifesto degli studi.
2. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella ordinaria, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato nell'anno accademico precedente, su una durata più breve.
3. I piani di studio sono approvati dal consiglio del corso di studio. Il piano di studio non aderente ai *curricula* inseriti nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, ma conforme all'ordinamento didattico ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, è approvato sia dal consiglio di corso di studio sia dal consiglio di dipartimento. Non possono essere approvati piani di studio difforni dall'ordinamento didattico.
4. Le delibere di cui al comma 3 sono assunte, di norma, entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Articolo 28 – Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali

1. Le lezioni si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.
2. L'orario delle lezioni, le date e gli orari degli esami e delle prove finali sono stabiliti dal coordinatore del corso di studi, fatta salva la funzione di coordinamento e di raccordo del dipartimento e della scuola, in conformità con quanto eventualmente disposto dal regolamento

didattico del corso di studio, sentita la scuola, la commissione paritetica competente e sentiti i docenti interessati.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in periodi didattici, di norma due, con una congrua interruzione delle attività formative, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento degli esami. Tirocini e altre attività *extra-moenia* possono svolgersi, in base a specifica previsione nei regolamenti di cui sopra, anche nei periodi previsti per gli esami.

4. Per ogni anno accademico, devono essere previsti almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali. Per gli insegnamenti linguistici di durata annuale che prevedono prove scritte devono essere stabiliti almeno tre appelli. Gli esami si svolgono nei periodi di sospensione delle lezioni. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di un corso di studio devono essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti; l'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno tredici giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che, nell'anno accademico in corso, non abbiano inserito attività formative nel proprio piano di studio.

5. Il termine ultimo per sostenere gli esami relativi a ciascun anno accademico è fissato al 31 marzo dell'anno accademico successivo.

6. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, un appello di esame debba essere posticipato, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se un appello viene posticipato per più di una settimana, deve esserne data comunicazione anche al coordinatore del corso di studi. In nessun caso un appello di esame può essere anticipato.

7. Il calendario delle prove finali per il conferimento di titoli accademici deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico. Per ciascun anno accademico il termine ultimo di tali prove è fissato al 31 marzo dell'anno solare successivo.

Articolo 29 – Esami ed altre verifiche del profitto

1. Per ogni attività formativa che comporti l'attribuzione di crediti il profitto individuale di ogni studente è verificato attraverso un esame finale o attraverso altre modalità individuate dal regolamento didattico del corso di studio. Di norma tale verifica ha luogo alla conclusione dell'attività stessa. Il regolamento determina il termine massimo entro il quale la verifica deve essere superata.

2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da prove intermedie, da esercitazioni e da altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi da 3 a 8.

3. Qualora l'esame sia relativo a una pluralità di insegnamenti, ovvero a un insegnamento articolato in moduli, i docenti responsabili di tali insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità tali da tenere conto, in ogni caso, del numero di crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento o modulo e secondo ulteriori prescrizioni eventualmente contenute nel regolamento didattico del corso di studio. Il medesimo regolamento può determinare gli ulteriori criteri di composizione delle commissioni di esame.

4. Il regolamento didattico del corso di studio determina la tipologia delle prove utilizzabili a scelta di ciascun docente, volte ad accertare il profitto degli studenti. Agli studenti disabili e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti, verificati e approvati dall'Ateneo, per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado e alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti disabili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il trattamento individualizzato in favore degli studenti disabili e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è

consentito per il superamento degli esami previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato ove istituito.

5. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal direttore di dipartimento o, su sua delega, dal coordinatore del corso di studio in cui è attivato l'insegnamento o gli insegnamenti; fermo restando quanto previsto al comma 3, esse sono composte da almeno due componenti dei quali uno è il docente responsabile dell'insegnamento. Possono essere componenti della commissione *cultori della materia* individuati dal consiglio del corso di studio sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti scientifici, didattici o professionali; tali requisiti si possono presumere posseduti da parte di docenti universitari a riposo.

6. Le commissioni sono presiedute dal docente responsabile dell'insegnamento. Nel caso di presenza in commissione di più docenti responsabili l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente e gli eventuali supplenti.

7. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti. L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Qualora l'esame preveda prove scritte, lo studente ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati prima della verbalizzazione dell'esito dell'esame stesso. Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova orale, l'esito della prova viene reso noto allo studente per via telematica: i termini per la visione e la discussione dell'elaborato con il docente nonché i termini per la registrazione d'ufficio sono disciplinati nel Regolamento di Ateneo per gli studenti.

8. Nel caso di non superamento l'espressione "respinto" viene riportata soltanto sul verbale di esame. Qualora lo studente si ritiri dalla prova l'esito dell'esame è registrato solo sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato" e l'esito della prova non risulta sugli atti della carriera dello studente.

9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione. In caso di verbalizzazione telematica è richiesta la sottoscrizione del solo presidente della Commissione o, in caso di indisponibilità, di un componente supplente, che attesta la regolarità del procedimento e la partecipazione allo stesso degli altri membri della Commissione nominativamente indicati.

10. Qualora l'esame preveda prove orali, queste sono pubbliche e pubblica è la comunicazione dei voti conseguiti.

11. L'esame fallito al seguito del quale lo studente sia stato respinto può essere ripetuto almeno due volte negli appelli previsti nel corso dello stesso anno accademico, secondo disposizioni necessariamente definite nel regolamento didattico del corso di studio.

12. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

13. Per le valutazioni da effettuare attraverso forme diverse dall'esame il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

Articolo 30 – Prova finale per il conferimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:

a) le modalità di svolgimento della prova, comprensiva in ogni caso di una discussione dinanzi ad apposita commissione, anche con riferimento ai casi in cui la medesima debba essere sostenuta in lingua straniera; specifiche modalità di svolgimento della prova finale possono essere previste in applicazione di convenzioni per il rilascio di doppio titolo o titolo congiunto;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti, sulla prova finale, nonché, ove espressamente previsto, di altri elementi ritenuti rilevanti.

2. L'impegno richiesto allo studente per la preparazione della prova finale deve essere commisurato al numero di crediti assegnati alla prova stessa.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente o professore a contratto relatore. Il regolamento del corso di studio può prevedere la presenza di un correlatore. Su delibera del consiglio di corso di studi, il relatore può essere affiancato da un non docente, studioso qualificato nella materia.

4. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, da almeno cinque componenti, compreso il presidente, e sono nominate dal direttore di dipartimento o, su sua delega, dal coordinatore del corso di studio, fatta salva la funzione di coordinamento e di raccordo del dipartimento e della scuola. La maggioranza dei componenti deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori.

Le commissioni dispongono di centodieci punti e, qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode; la prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

5. Le prove finali per il conferimento di titoli accademici sono pubbliche.

Articolo 31 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei corsi di studio e migliorare la qualità della formazione, nei percorsi formativi è favorita la mobilità degli studenti per la durata di almeno un semestre.

2. Gli studenti ammessi a svolgere un periodo temporaneo di studi in altro Ateneo, sulla base di programmi o progetti riconosciuti dall'Università, devono richiedere l'approvazione del *learning* o del *training agreement* al consiglio di corso di studio, che è tenuto a pronunciarsi in via preventiva.

3. In applicazione del comma precedente, l'approvazione del *learning* o del *training agreement* deve far riferimento alla congruità complessiva delle attività proposte con gli obiettivi formativi del corso di studio; non è richiesta la precisa corrispondenza delle singole attività formative. A tal fine potrà essere adottato un piano di studio individuale, la cui presentazione potrà avvenire anche in deroga al termine ordinario.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di riconoscimento di crediti formativi acquisiti in Atenei stranieri. A tal fine potrà essere adottato un piano di studi individuale.

TITOLO IV – DOCENTI

Articolo 32 – Affidamento dei compiti didattici ai docenti

1. I docenti adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master universitari di primo e di secondo livello e di perfezionamento, anche per attività formative erogate in via telematica ove previsto.

2. Rientrano, altresì, nei compiti didattici le attività di orientamento, di tutorato e ogni altra attività formativa alla quale l'Università concorre istituzionalmente sulla base di convenzioni con altre istituzioni di istruzione superiore, con enti pubblici o con istituzioni del sistema scolastico pubblico.

3. I consigli di corso di studi sottopongono annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico del corso di studi. Ogni dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati di concerto dai dipartimenti interessati.

4. Ciascuna scuola, anche su istanza dei consigli dei corsi di studio interessati, verifica che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel

rispetto dei criteri indicati al precedente comma. La scuola può chiedere ai dipartimenti un riesame degli affidamenti.

5. In caso di mancata disponibilità di docenti dell'Università, gli affidamenti potranno essere effettuati a favore di docenti di ruolo in servizio presso altri Atenei mediante emanazione di appositi bandi nel rispetto delle norme vigenti.

6. Il dipartimento provvede altresì, per quanto di competenza, all'attivazione dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio, secondo quanto previsto dalle specifiche norme legislative e regolamentari.

7. Nelle deliberazioni di cui ai commi precedenti si deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori nelle strutture didattiche dell'Ateneo e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

8. Il docente è tenuto a svolgere le lezioni degli insegnamenti o dei moduli a lui affidati, annotandole su apposito registro da consegnare presso la direzione del dipartimento di riferimento del corso di studi al termine dell'insegnamento o del modulo. Può invitare esperti per lezioni su argomenti specifici da svolgersi di norma in sua presenza. Le lezioni tenute in assenza del docente non saranno computate nel suo monte-ore di insegnamento. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, il docente non possa tenere la lezione, questa può essere svolta da altro docente di ruolo o a contratto ovvero rinviata. In luogo del rinvio potrà essere svolta attività di supporto alla didattica. In tali casi, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, è tenuto ad informare il coordinatore del corso di studi e il direttore di dipartimento, i quali assumono o concordano con il docente le necessarie decisioni in ordine alla sostituzione.

9. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti, di norma, in modo da assicurare, durante il periodo di lezioni, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni per settimana.

10. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di lavoro istituiti dai consigli, rientra nell'adempimento dei doveri accademici.

Articolo 33 – Professori a contratto

1. Per sopperire a motivate esigenze didattiche possono essere stipulati contratti con studiosi o esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale non dipendenti di Atenei italiani e anche di cittadinanza straniera, secondo quanto previsto dalle specifiche norme legislative e regolamentari.

Articolo 34 – Articolazione e organizzazione degli insegnamenti

1. Fermi restando i compiti di coordinamento assegnati alla scuola e al dipartimento sulla base dello Statuto, nonché quanto stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, il consiglio del corso di studio competente stabilisce quanto necessario al funzionamento dei corsi medesimi.

2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, coordina i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, determina le modalità di svolgimento per le eventuali attività formative a distanza, promuove il coordinamento dei docenti nella relativa conduzione e valuta i risultati delle attività stesse.

3. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente.

4. Oltre agli insegnamenti ufficiali possono essere attivati insegnamenti liberi, che possono essere pareggiati ad un insegnamento ufficiale sulla base di apposita delibera del consiglio di dipartimento, su proposta del consiglio di corso di studio, nel rispetto dei regolamenti vigenti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35 – Conclusione di corsi di studio di precedenti ordinamenti e opzioni ad altri corsi

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti ai corsi disciplinati dagli ordinamenti stessi.
2. L'Università assicura e disciplina la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

Articolo 36 – Piani di studi approvati con previgente Regolamento

1. L'Università di Genova consente la conclusione degli studi agli studenti i cui piani di studi siano stati approvati ai sensi dell'art. 28 comma 3 del- previgente Regolamento.

Articolo 37 – Verbalizzazione non telematica degli esami

1. Per la verbalizzazione non telematica degli esami che non si concludono con prova orale si applicano le disposizioni previste all'art. 30 comma 7 del previgente Regolamento.